STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2018 - 2013 - 2014 - 2015

L'anno duemila VIVII , il giorno VIVIONO del mese di LUCIO alle ore PAO nella sede del CANUNO si è riunita la delegazione trattante dell'Ente , come di seguito composta : PARTE PUBBLICA:
1. Segretario Comunale - Dr. ROSSIA CIFALA Presidente 2 Componente 3 Componente 4 Componente
PARTE SINDACALE: - per la R.S.U. (rappresentanza sindacale unitaria - o una rappresentanza della stessa in base al regolamento interno della RSU): 1. Ropura Rosamo 2. 3. 4.
- i rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL: 1. AND ALO RICIT CGIL - FP 2. JOHNSO SCOMM FANN FPS - CISL 3 BRUND AUBSATO UIL - FPL A SECUTE 4.
La delegazione trattante regolarmente costituita, conviene quanto appresso: Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato con nota n
IL PRESIDENTE ELLA DELEGAZIONE PUBBLICA CISC FR CISC FR CISC FR A SSENTE
A R.S.U

North 1

COMUNE DI OFINITAMO PROV. DI CATANZARO

IPOTESI COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
PARTE ECONOMICA E NORMATIVA ANNO 2013/2013/2014/2015

L'anno 2018, il mese di Malwo, il giorno Voni fun il alle ore 10,00, nei locali della sede del Comune di Malwo, si è riunita la delegazione trattante, composta come appresso dai rappresentanti di parte pubblica e dai rappresentanti di parte sindacale, ai fini della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa (CCDI), parte economica e normativa anno 2014-2013-2414-2015

	attazione Collettiva Decentrata Integrativa (CCDI), parte economica e normativa ai 3 - 20/4 · 20/5
	DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
Presidente	Dott. HONDICIA doNICA Monice Mondelle te: JANINO BRASILINO Ung Dom
Componen	e: MARINO BRASILINO (had I 200)
Componen	e:
	DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
Rappresent	anza Sindacale Unitaria eomposta dai Signori:
POOPE 1	II ROMARIO PAR (PGS)
Apartment of the	
Control leb	(12xx, 63)
Struttura T	erritoriale, composte dai rappresentanti delle seguenti sigle:
C.G.I.L.	. GIONINMA POLLINO GILLO
CISL-FP _	10001180 SOZZAFAVA
U.I.L. F.P.	
CSA	the state of the s
DICCAP	All the second of the second o
_	
	LA DELEGAZIONE TRATTANTE
COMPOS	ΓA come sopra e nelle persone presenti in data odierna;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 5 del CCNL 1/04/1999 e ss. mm. e ii., si deve procedere alla stipula del CCDI, parte economica e normativa anno 2012, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 150/2009;

VISTO l'allegato n. 1 denominato "Calcolo del fondo dipendenti risorse stabili e variabili – anno 2012 —" che riporta l'ammontare delle risorse finanziare, parte stabile e variabile, rappresentanti gli elementi che costituiscono il Fondo approvato con Determina n. 12 del 20 7 2018 —;

DEFINISCE E SOTTOSCRIVE

ai sensi dell'art. 4 del CCNL dell' 1/04/1999 e ss.mm. e ii., l'ipotesi di C.C.D.I. parte normativa ed economica anné 20 12, come appresso trascritto:

2016

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 1

Campo di applicazione e durata

1. Il presente Contratto Decentrato Integrativo, ai sensi dell'art. 5 del CCNL 1.4.99, si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, al personale comandato, distaccato e/o a qualsiasi titolo utilizzato e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione decentrata.

2. Il presente Contratto Decentrato per la parte economica e per la parte normativa ha validità fino al 31/12/20/2/2 conserva la propria efficacia fino alla stipula del successivo CCDI o fino all'entrata in vigore di un nuovo CCNL o di norme che risultino incompatibili con il presente CCDI.

3. Sono comunque fatte salve le eventuali modifiche o integrazioni derivanti da specifiche disposizioni

del CCNL.

4. Le parti si incontrano annualmente per determinare la ripartizione ed i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie quantificate dallo specifico fondo di produttività, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legge, dal CCNL e dagli strumenti di programmazione economico – finanziaria dell'Ente.

Art. 2

Servizi minimi essenziali

 L'Ente, nel rispetto dell'esercizio del diritto di sciopero garantito dalle leggi n. 146/90 e n. 83/00 nonché dall'Accordo sulla regolamentazione delle prestazioni minime indispensabili del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 19.09.2002, in occasione della proclamazione di sciopero da parte delle OO.SS., individua i dipendenti esonerati dall'effettuazione dello stesso.

L'elenco dei dipendenti individuati è comunicato alle OO.SS., alla RSU ed agli stessi entro 5
(cinque) giorni precedenti la data dello sciopero. I dipendenti interessati hanno il diritto di esprimere
la volontà di aderire allo sciopero entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione.

3. I servizi pubblici essenziali ed il contingente di personale necessario a garantire gli stessi in occasione di sciopero, nei seguenti Settori/Uffici sono individuati:

a) Ufficio Trattamento Economico, limitatamente alla erogazione degli assegni con funzione di sostentamento, alla compilazione ed al controllo dei contributi previdenziali, ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza per legge; n. 1 unità categoria C/D_;

Ufficio Protezione Civile, limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime previste con le stesse unità utilizzate nei turni festivi-notturni, da presidiare con personale in reperibilità;

c) Ufficio Anagrafe e Stato Civile, limitatamente alle dichiarazioni di nascita o di morte; n. 1 unità: categoria B/C/D/;

d) Servizio di Polizia Municipale, limitatamente allo svolgimento di prestazioni minime riguardanti attività richieste dall'Autorità Giudiziaria o di pronto intervento; n. 1 unità;

e) Ufficio Tecnico e Acquedotto, per interventi indifferibili n. 1 unità categoria B/C_;.



Art. 3 Relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevati i livelli di efficacia e di efficienza dei compiti istituzionali e dei servizi erogati, coniugato con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale del personale dipendente.


2. L'Ente riconosce nelle forme di rappresentanza organizzata dei lavoratori un interlocutore fondamentale della dinamica aziendale ed assume quindi l'impegno del confronto proficuo con le rappresentanze sindacali al fine di ricercare un equilibrio tra le legittime aspirazioni e le attese dei singoli lavoratori e le finalità e gli obbiettivi istituzionali e di risultato auspicati nel quadro delle compatibilità organizzative e finanziarie.

 In particolare il sistema delle relazioni sindacali è finalizzato a disciplinare le modalità di gestione delle stesse, in conformità e nel rispetto di quanto previsto in materia dal D.Lgs. 165/01 e s. m. e i., dall'Accordo Governo-OO.SS. del Maggio 2011, dal C.C.N.L. e da eventuali, successive integrazioni

e/o modificazioni.

Art. 4

Clausole di raffreddamento dei conflitti



2. Durante il tempo di svolgimento della contrattazione e della concertazione le parti, nelle materie oggetto delle stesse, non possono assumere iniziative autonome, né procedere ad azioni dirette prima dei tempi fissati dalla vigente normativa legislativa e contrattuale in materia.

Art. 5

Interpretazione autentica

 In attuazione dell'art. 49 del D.Lgs. n. 165/2001, quando insorgano controversie sulla interpretazione di clausole contenute nelle presente Contratto Decentrato, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta di interpretazione autentica per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.

 L'accordo di interpretazione autentica, verbalizzato e sottoscritto da tutte le parti firmatarie del Contratto Decentrato, sostituisce fin dall'inizio della vigenza dello stesso la clausola controversa.

3. Le clausole in contrasto con le vigenti disposizioni imperative di legge o contenute nel CCNL, a mente degli artt. 40 e 40 bis del D Lgs. 165/01, si intendono nulle e pertanto non applicabili, a pena di responsabilità patrimoniale del Responsabile di area che le ha autorizzate.

Art. 6

Salute e sicurezza sui posti di lavoro

- 1. L'Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia di salute, igiene e sicurezza sui posti di lavoro, nonché alla prevenzione delle malattie professionali, individuando idonee metodologie per la soluzione di specifiche problematiche con particolare riguardo alla salubrità degli ambienti di lavoro, alla messa a norma delle apparecchiature e della strumentazione tecnica ed informatica degli uffici, agli impianti in dotazione ed alle condizioni di lavoro degli addetti a mansioni particolarmente disagiate e/o rischiose.
- 2. Risorse finanziarie congrue ed adeguate saranno finalizzate alla realizzazione degli eventuali e necessari interventi coinvolgendo, in applicazione della vigente normativa in materia, il responsabile della sicurezza ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve tenere prioritariamente conto di quelli collegati allo stress da lavoro – correlato, di quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché di quelli connessi alle differenze di genere.

R

3

Formazione e aggiornamento del personale

- L'Amministrazione impegna annualmente per la formazione del personale dipendente una somma pari alla percentuale corrispondente a quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
- 2. La formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale dipendente è realizzata coerentemente con le strategie e gli obiettivi dell'Amministrazione, favorendo l'ampliamento delle conoscenze e delle competenze presenti tra il personale, sulla base di quanto stabilito dalla direttiva della Funzione Pubblica sulla formazione e la valorizzazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni.
- 3. La formazione dovrà riguardare nell'arco del triennio tutto il personale, compreso quello in distacco sindacale.
- 4. Le parti concordano che i fondi non spesi sono vincolati e saranno utilizzati nell'esercizio successivo.
- 5. Il costo della formazione da imputare su tale fondo è quello relativo alla partecipazione a seminari formativi interni ed esterni programmati nel rispetto della vigente normativa in materia.



Art. 8

Lavoro straordinario

- 1. L'effettuazione del lavoro straordinario può avvenire solo previa autorizzazione formale, debitamente motivata, da parte del Responsabile dell'Area ed è finalizzata a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, straordinarie, non prevedibili e non programmabili.
- 2. Il fondo per il lavoro straordinario è ripartito annualmente per budget alle aree, dandone tempestiva comunicazione alle OO. SS. ed alla RSU.
- 3. All'obbligo della prestazione di lavoro straordinario deve corrispondere la concreta disponibilità delle corrispettive risorse economiche. Ad esclusiva domanda del dipendente interessato, il lavoro straordinario preventivamente autorizzato può essere fruito come riposo compensativo o tramite l'istituto della banca delle ore, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali in materia.



Art. 9

Banca delle ore

- 1. Presso l'area amministrativa ufficio personale è istituita la banca delle ore nella quale confluiscono, ad esclusiva domanda del dipendente tramite un conto individuale, i crediti maturati a seguito delle prestazioni di lavoro straordinario, preventivamente e debitamente autorizzato, nel limite massimo individuale di 180 ore annue.
- 2. Le ore accantonate possono essere richieste dal dipendente interessato sia come riposo compensativo che in retribuzione, comunque entro e non oltre l'anno successivo a quello di maturazione.
- 3. Il riposo compensativo deve essere preventivamente autorizzato, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali della struttura presso la quale il dipendente presta servizio.
- 4. Le eventuali ore accantonate, comunicate dal Responsabile Area che le ha autorizzate all'ufficio personale, sono mensilmente evidenziate nel cedolino stipendiale.
- 5. Le maggiorazioni, nella misura dovuta per le prestazioni di lavoro straordinario, sono remunerate e liquidate con gli emolumenti del mese successivo a quello della prestazione resa.
- 6. Le risorse impegnate per lavoro straordinario e non erogate a fronte dell'utilizzo del corrispettivo riposo compensativo, sono riportate in economia a favore dell'Ente.

Art. 10

Comitato unico di garanzia e pari opportunità

- 1. In materia di pari opportunità e mobbing, è costituito il Comitato Unico di Garanzia abilitato, a mente degli artt. 1, 7 e 57 del D Lgs. 165/01, a garantire e vigilare sulle effettive pari opportunità tra uomini e donne, nonché a contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale e/o psichica tra e contro i lavoratori.
- 2. Le modalità di funzionamento, di composizione e le eventuali, conseguenti responsabilità, sono quelle previste in materia dalla Direttiva Ministero Funzione Pubblica del 04/03/2011 e dall'art. 57 del DLgs 165/2001, a mente dei quali il Comitato informa tempestivamente le OO. SS. e la RSU sulle attività istituzionali di propria competenza.




91

TITOLO II IL TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 11

Risorse finanziarie



	0.00 mm m m v y commine 2 0.00 D 121. 70/2010 j.
2.	Le risorse finanziarie, indicate nell'allegato "_1_", devono essere erogate, secondo i principi ed i criteri individuati nel presente C.C.D.I.
3.	Le risorse "stabili" residue, già decurtate delle somme destinate per:
	a. progressioni economiche (€) ; b. indennità di comparto (€
	; c; corrispondenti ad € 6.000,00 (STABILI) × NNN
	oltre ad € UM FOGU AUG(residuo anno precedente) oltre alle risorse variabili
	corrispondenti ad €('art. 15 lett. K somme non soggette al limite) ed €
	(art. 15 c. 5) €Art. 15 c. 1 lett. K (art. 113 D.lgs
	n. 50/2016 soggette a limite). Totale € 6000, 00
	saranno utilizzate per compensare effettivi e significativi miglioramenti quali - quantitativi delle
	prestazioni lavorative del personale dipendente correlati ai servizi istituzionali.
4.	Per l'anno 201, le risorse decentrate (art. 15 del CCNL 1/04/1999, art. 31 e 32 del CCNL
	22/01/2004, art. 4 CCNL 09/05/2006, art. 8 del CCNL 11/04/2008, sono quelle indicate
	nell'allegato _"1" e richiamate nel comma 1, per come determinate e quantificate con determina
	del Responsabile dell'area finanziaria n. 13 del 20/2/2013.
=	D-12

5. Per l'anno 201___ le risorse di cui al comma 4, sono utilizzate per le finalità e secondo le previsioni rispettivamente indicate nel presente contratto.

6. Le somme non utilizzate e non attribuite in sede di liquidazione degli istituti contrattuali incrementano il fondo complessivo destinato alla produttività individuale e collettiva.

Art. 12

Risorse per compensare la performance individuale e organizzativa

1. Le risorse che alimentano i compensi destinati ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi sono quantificate in € ______, oltre eventuali somme non utilizzate e non attribuite, sono destinate a remunerare la performance individuale e organizzativa e sono ripartite in base al numero dei dipendenti in servizio nell'anno di riferimento e nell'organico vigente per ogni area. La valutazione non dovrà risultare inferiore a 70/100.-

2. La liquidazione dei relativi compensi dovrà essere selettiva e dovrà risultare strettamente correlata al merito e alle prestazioni individuali effettivamente rese nonché ai risultati raggiunti dalla struttura di appartenenza secondo i risultati accertati dal sistema di misurazione e valutazione nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. La valutazione delle prestazioni individuali è effettuata dal Responsabile di area al quale il dipendente è assegnato ed è parametrato tenendo conto della categoria contrattuale posseduta e del punteggio ad esso assegnato in base ad apposita scheda di valutazione Tabella "C".

3. I criteri adottati per la valutazione dei dipendenti e per l'erogazione del compenso sono stabiliti dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance. La valutazione viene effettuata annualmente entro il primo mese successivo all'anno di riferimento, e viene trasmessa al Responsabile dell'ufficio personale e, contestualmente, consegnata dal Responsabile che l'ha redatta, al dipendente che la sottoscrive per ricevuta. Il personale part-time concorre in proporzione oraria.

4. Il dipendente, entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione della scheda, può produrre eventuali contestazioni sulla valutazione conseguita, tramite formale e motivato ricorso indirizzato al Responsabile che ha effettuato la valutazione. Il Responsabile, esaminato il ricorso, entro i 5 giorni successivi dalla ricezione esprime un parere definitivo che può anche prevedere soluzioni finalizzate a modificare la valutazione precedentemente assegnata. Nel contraddittorio il dipendente può farsi assistere dalla propria Organizzazione Sindacale o da persona di fiducia.

5. In caso di mobilità intersettoriale in corso d'anno, la valutazione spetta ai Responsabili di Are ove il dipendente ha prestato funzionalmente servizio, per il corrispondente periodo.

9




Periodo.



6.	Per quanto riguarda il personale in distacco sindacale, le parti confermano la partecipazione all'incentivazione della produttività di cui all'art. 17 c. 2 lett. a) CCNL 1/4/99, per come previsto dall'art. 47 c. 2 CCNL 14/9/2000 integrato dall'art. 39, comma 2, del CCNL 22.01.2004.
	Art. 13
 2. 	Risorse finalizzate a progetti-obiettivo Una quota di risorse per le politiche di sviluppo, pari ad €
3.	Le attività progettuali sono remunerate a consuntivo ai singoli dipendenti interessati, sulla scorta della documentata presenza, della effettiva partecipazione, nonché dell'apporto qualitativo, certificati dal Responsabile dell'area Responsabile del progetto e riguardano:
D	Art. 14
K	isorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative
D	
risors	uanto attiene alla disciplina delle Posizioni Organizzative (P.O.) specifiche disposizioni contrattuali. Le e per l'anno 201 pari ad € sono disciplinate dalla delibera di Giunta
Comi	inale n. del smei.
Come	Sinci.
	Art. 15
1.	Progressione economica orizzontale (art. 5 CCNL 31/3/1999)
2.	
2.	but the periodical periodical and the periodical an
	tutti i dipendenti aventi diritto. La PEO a carattere selettivo rapportata ad una quota di personale
	pari al50% dei dipendenti ammissibili a valutazione A parità di punteggio vale l'anzianità di
	servizio a tempo indeterminato nella stessa categoria. In caso di ulteriore parità vale l'anzianità nella
2	stessa posizione economica.
3.	La valutazione compete al Responsabile di Area al quale il dipendente è assegnato, tramite apposita
	scheda di valutazione (allegato n. 1-2-3-4) e non dovrà risultare inferiore a 70/100.
4.	
/	contestazioni sulla valutazione conseguita, tramite formale e motivato ricorso indirizzato al
Silate is	responsabile che ha effettuato la valutazione e firmato la scheda. Il Responsabile, esaminato il
	ricorso e le valutazioni in merito prodotte dal dipendente, entro gli ulteriori 5 giorni dalla ricezione
. mas a	del ricorso, esprime un parere definitivo che può anche prevedere soluzioni finalizzate a modificare
	la valutazione precedentemente assegnata. E' fatta salva la facoltà del dipendente di avvalersi degli
	eventuali strumenti di tutela previsti dalla vigente normativa in materia.
Ja 1915	Art. 16
1	Indennità di rischio (Art. 3) CCNL 14/09/2000) L'indennità di rischio à corrisposta monsilmento in relazione all'affetti a la l
	Art. 16
	Indennità di rischio (Art. 31 CCNL 14/09/2000)
1.	L'indennità di rischio è corrisposta mensilmente, in relazione all'effettiva esposizione al rischio, al
pe	ersonale appartenente alle categorie A, B che svolge prestazioni di lavoro che comportano continua e
di	retta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità professionale tramite uso di
at	trezzature e strumenti di lavoro manuali o a conduzione elettrica o meccanica per tagli, scavi,
	ostruzioni, tumulazione ed estumulazione salme.
1.	Tale indennità, che non è cumulabile con l'indennità di disagio, certificata dal Responsabile di Area
	della struttura interessata, compete per le sole giornate di effettiva esposizione a rischio, in
	proporzione ai giorni di presenza in servizio calcolati su base mensile, nella misura di €
	30,00
2.	
۷.	rate indennita, interessera ii personate dipendente appartenente ane seguenti categorie:
	VAD

FONDO WILCIPEABILE LOIZ 6000,00 5ELBICI PENSONAW SIAUNDENTE: Nº 1) CIT A SIME10 € 330,00 + €0,00€ × MIST 3 -7 A151912 \$ 330,00 CAL. + & AUTISTI MSCHID E 330,00 CIB Schownays & CAT. B -> (ECETIMOISTÀ + IBRAUCICO) E 370,00 CAL. PASCAID

MENOSSO MENOSSO MENOSSO CAR CORE LINESO 1 cai. c -) Ari. 36 C.2 cont 22/1/2004 @ 300,00 (87470 cavica) ECONONO ZERO Vot citie -> SINGIO U.T. RES ANNI SUCCUSSIVE SPEO,00 UTIL120 € 3030,00 2310,00 For NBO WILCULLABILE 6013 & 6000,00 SINBICE + 1970,00 VILIABILI 8310,00 W' & CIT. A >> A181910 @ 330,00 * 2 91 B -> SISIGN & 330,00 CID + GAUTISTI RISCHIO E 330,00 CID S SCUDUBUS 13 e ci i 3 > (& STAN CISTA + I MAULICO) & 330,00 CAN DRS SISTAID € 300,00 (STATO CIVILE) CATIC -> ANT. 36 C.2 CAT. < > DISIGIO U.T. @ 330,0A 2310,00 RSS. NIN SUCCOSSIVE & 8 90,00 + VIIII 220 € 6940,00 3060,00 Chas,00 3600,00 6030,00 HF10,00 FONDE UTILLIN BILL 2014 € 6000,00 SCIBILI + 6030,00 VAMABILL UTILLIZED €013 INNO 4110,00 ASS. XANN BUCCESSIVI & 6030,00 + 1603 E 2Pho100 + + @ 1 430 100 (2014) RISCHIO# 330,00 Aurisia 8 \$80,00 + 660,00 bisiaio swamersia s 6 F80,00 3930,00



FORDS WILLIERABILLY 6015 & 6000,00 STABILLY 8760,00 INNI PROCES SUM 0511110 CD 45 80/1 3 8 FO, 20 + 6 150,00 HINGERIO VILORI ALA- CIT- C 3620,00 f 660,00 XISAGIO PUR GLUTINGUIA & IBANULICO DEL RESSO 5 AUTISTA 4080,00 NO 1/2 BIP. TEMPO BUTURH. & PINT. TIME € lus, on an. - 508. Jpoo, 00 € RKS XINNI SUCCUSSIVI UTICITED 2015 E 6860,00 6880,00 £ 8540,00 5900,00

	-
	-Ncat. A
	-N cat. B
	-Ncat. C
3.	Le risorse destinate per l'anno 201 al finanziamento dell'indennità di rischio sono pari ad
	€ sono rapportate all'effettiva presenza in servizio.
	4-4 17
	Indennità di disagio (art. 17 c. 2 lett. e) CCNL 1/4/1999) (UEBI ALWENT)
1.	Per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate devono intendersi quelle attività
	lavorative che comportano, per la loro natura o forma organizzativa (orario e/o modalità di
	effettuazione della prestazione lavorativa), problemi per l'equilibrio psico-fisico del lavoratore,
	problemi per il normale svolgimento di relazioni sociali, ovvero attività svolte in condizioni difficili
	e/o faticose per le circostanze specifiche nelle quali sono condotte, sia rispetto a quelle svolte da
	altri profili professionali della stessa categoria, sia rispetto alle diverse condizioni ambientali nelle
2	quali può operare.
2.	L'indennità di disagio, che non è cumulabile con l'indennità di rischio, è corrisposta unicamente al
	personale che svolge effettivamente, in modo diretto e continuativo, attività lavorative corrispondenti a quelle descritte al comma 1.
3.	
	di lavoro meno gravosa del rischio, compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è
	effettivamente adibito ai servizi di cui ai commi precedenti, interessa il personale dipendente
	appartenente alle seguenti categorie:
	-Ncat. A
	-N cat. B
4	-N. / cat. C
7.	Le risorse destinate per l'anno 201 al finanziamento dell'indennità di disagio sono pari ad € cad. per un totale di € rapportate all'effettiva presenza in
	servizio.
	Art. 18
	Indennità di specifiche Responsabilità (art. 17 comma 2 lett. 0 a 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	Indennità di specifiche Responsabilità (art. 17 comma 2 lett. f) e particolari responsabilità art. 17 comma 2 lett. i) CCNL 1/4/1999
1.	L'indennità di responsabilità compensa l'effettivo esercizio di compiti che comportano specifiche
	responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D di cui all'art. 17, comma 2, lett. f), del
	CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006. L'attribuzione delle
	specifiche funzioni di responsabilità deve risultare da preventivo formale provvedimento del
	Responsabile della struttura al quale spetta anche la liquidazione del relativo compenso.
2.	E' istituita l'indennità di particolari responsabilità in favore del personale di categoria B, C e D
	formalmente investito delle funzioni specificate dal comma 2 dell'art, 36 del CCNI 2004
	L'attribuzione di tali specifiche funzioni deve risultare da preventivo formale provvedimento del
	dirigente al quale spetta anche provvedere alla liquidazione del relativo compenso che non è
	cumulabile con l'indennità di responsabilità di cui al precedente comma 1 ed è corrisposto in ragione dell'effettivo esercizio di tali specifiche funzioni.
3	
٥.	Per l'anno 201 l'indennità di responsabilità, di cui al comma 1 del presente articolo, è erogata nelle seguenti misure:
	1. personale responsabile di ufficio: N €,00 cad. ;
	2 personale responsabile di difficio: N E
	2. personale responsabile di più procedimenti complessi: N€ cad.;
	3. personale responsabile di procedimenti semplici : N€,00 cad.;
	4. personale che coordina operatori di pari o inferiore categoria: N€,00 cad.
	Per un totale di €
4.	Per l'anno 201, l'indennità di responsabilità per specifiche funzioni di cui al comma 2 (art. 36,
	comma 2, del CCNL del 22/01/2004), è erogata al personale appartenente alla categoria "D" "C" e
	"B" nella misura di €,00 per n unità.
/	
	1 - 1/4/ NV
/	
-	

	5.	Le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di specifica responsabilità di cui al comma 1
		sono pari ad €,00, mentre quelle destinate al finanziamento dell'indennità de responsabilità per specifiche funzioni di cui al comma 2 sono pari ad €,00.
	6.	Al personale in servizio part-time tale indennità compete in misura proporzionale oraria parametrata
		al servizio prestato. L'indennità di cui al presente articolo viene corrisposta a consuntivo, in unica
		soluzione, previa formale attestazione del Responsabile del Settore dell'effettivo svolgimento delle prestazioni.
	7.	Per quanto attiene ai messi notificatori, le parti concordano che ad essi spetta la quota del 50% dei
		rimborsi effettuati all'Ente, da enti e soggetti terzi, per spese di notifica (spese non gravanti sul fondo risorse).
		totale complessivo di €
		to the complessive at c
1		Art. 19
X		Indennità di turno (art. 22 CCNL 14/9/2000)
R	1.	Ai sensi dell'art. 22 del CCNL 14/09/2000, l'Amministrazione, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionale, può istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
	2.	Le prestazioni lavorative svolte in regime di turnazione, ai fini della corresponsione della relativa
		indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimoridiano, pomeridiano e, se previsto,
		notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'Ente.
		I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero continuativo di almeno 10 ore.
	4.	I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali
		esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
	5.	Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla
\mathcal{M}		particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
1/		-turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c del CCNL 14/09/2000;
4/	1.00	-turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c del CCNL 14/09/2000,
91.5		-turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c del CCNL 14/09/2006;
	6.	L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
2004	7.	Essa viene corrisposta previa attestazione del Responsabile dell'area con conseguente carico di responsabilità.
	8.	Le risorse per la remunerazione della indennità di turno, che interessa il Servizio di P.M., sono quantificate in
1/	9.	Al personale turnista sarà applicata la riduzione oraria pari a 35 ore settimanali.
1/300		Art. 20
		Indennità di reperibilità (art. 23 CCNL 14/09/2000)
	•	Ai sensi dell'art 23 del CCNL 14/09/2000 nell'Ente è istituito il servizio di reperibilità per i servizi
		di pronto intervento di competenza dei seguenti settori:
	•	E STATO CIVILE E GERV CIMITERIALI E GERV A COVIEDORITO DE LA CERVA DA
		□ STATO CIVILE- □ SERV. CIMITERIALI- □ SERV- ACQUEDOTTO- □ SERV. P.M
		Esso è remunerato con la somma di £ 10,33 per 12 ore al giorno. La remunerazione è raddoppiata in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale
		secondo il turno assegnato.
		Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese. L'Ente assicura la rotazione tra più soggetti anche volontari. Il dipendente in reperibilità, a chiamata, deve
Pu	A	-Q8

raggiungere il posto di lavoro assegnato nel tempo massimo di 30 minuti. In caso di indisposizione o per altri motivi che non permettono la disponibilità del dipendente interessato al pronto intervento, la prevista indennità di reperibilità non è corrisposta. In caso di assenza dal servizio, l'indennità di reperibilità non è dovuta.

- L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata. Qualora la pronta reperibilità coincide con la domenica o comunque con un giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
- L'indennità di reperibilità viene corrisposta previa attestazione del Responsabile con conseguente carico di responsabilità.;

Le risorse per la remunerazione della indennità di reperibilità sono quantificate in €
 ,00.

Art. 21

1. L'indennità giornaliera per maneggio valori compete al personale adibito in via continuativa ad un servizio che comporta l'effettivo e diretto maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse al pagamento. Ai fini di tale indennità, sono da ritenersi valori:

a. buoni o mandati di prelevamento contanti,

b. assegni circolari depositati per procedure di gara,

c. buoni pasto, marche da bollo, francobolli, marche interne di riscossione diritti di segreteria.

2. Non compete al personale cui è conferita la gestione amministrativa e contabile del servizio di appartenenza, che ha la sola responsabilità giuridica della riscossione o dei pagamenti e non anche il maneggio valori.

3. L'indennità giornaliera, proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati, è stabilita nella seguente misura:

Maneggio mensile valori		Importo giornaliero indennità
da Euro	ad Euro	Euro
€	€	€
€	€	€
oltre €		

10 PE

4. Tale indennità spetta, previa attestazione del Responsabile dell'area con conseguente carico di responsabilità, per i soli periodi di svolgimento effettivo del servizio con esclusione, comunque, dei periodi di assenza per qualunque motivo.

5. Le risorse per la remunerazione della indennità di maneggio valori sono quantificate in €

Art. 22

Indennità per orario notturno, festivo e festivo notturno (art. 24 comma 5 CCNL 14/09/2000 -art. 14 CCNL 5/10/2001).

1. E' assicurato il trattamento accessorio per l'attività prestata in giorno festivo o in orario ordinario notturno o festivo notturno secondo quanto previsto integralmente dall'art. 24 del CCNL del 14/09/2000, così come modificato dall'art. 14 del CCNL del 05/10/2001.

2. Le risorse per la remunerazione della indennità di cui al comma 1 sono quantificate in € ,00.

3ml +2 }







Forme di incentivazione di specifiche attività previste da particolari norme di legge

1 -Le modalità di percezione di incentivi derivanti da particolari norme di legge (art. 15, comma 1, lett. K, CCNL 1/4/1999), atteso che trattasi di risorse che sono nominalmente trattamento accessorio (poiché tali individuate da contratti ma finanziate con fondi esterne a quelle messe a disposizione dai contratti), le relative somme, **nel rispetto di appositi regolamenti**, confluiscono nell'ambito delle risorse complessive destinate al trattamento accessorio ma con destinazione vincolata rappresentando, contabilmente, una vera e propria partita di giro e riguardano il fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs.vo 163/2006, rivisti con le modifiche apportate con D.L. n. 90/2014 convertito in legge 114/2014, ISTAT e D.lgs 50/2016, gli accertamenti di contrasto all'evasione ICI, Avvocatura interna, rilevazioni statistiche in favore dell'ISTAT, finanziamento di progetti di potenziamento di controlli finalizzati alla sicurezza urbana e stradale o progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 del codice della strada.

= quali somme non soggette al limite di spesa ed €

quali somme di cui all'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 soggetti al limite di spesa.	
LE PARTI CONCORDANO CHE ELI ISTITUTI	
CONTRATIONAL DE NATIONA CONSTICA, POSTE COL	
ANNI INFERESSIII, SONO OSPILICIA, I RUXINATO	
an ACW GATE AL PASSENT COM, FOATHNAON	
PARTE INTEGNE & SOITANZINES -	

Her All of Re

2 - TOTALE PREVISTO €

Letto, confermato e sottoscritto.

DICCAP

	DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
	Presidente: Dott. Monice Mondelle
	DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
	Rappresentanza Sindacale Unitaria composta dai Signori:
	in the second of
	Struttura Territoriale, composte dai rappresentanti delle seguenti sigle:
_	C.G.I.L. F.P Foliable of the file of the f
	FPS - CISL
-	U.I.L. F.P.L CSA ,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



COMUNE DI MARTIRANO

PROV. DI CATANZARO

Tel. 0968/99040 – Fax 0968/99791 e-mail comunedimartirano@libero.it

UFFICIO DI SEGRETERIA

Verbale n. 01 del 30.01.2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta (30)** del mese di **gennaio** alle ore **10,10** nei locali del Municipio del comune di MARTIRANO, si è riunita la delegazione Trattante dell'Ente, convocata con nota prot. n. 52 del 16.01.2020 per discutere sulla seguente proposta:

1. Definizione tardiva CCDI annualità 2012-2017 – riapprovazione. Avvio discussione per ipotesi tardiva CCDI 2018 - 2019.

Così composta:

PARTE PUBBLICA:

SEGRETARIO COMUNALE: Dott.ssa CEFALA' Rosetta

PARTE SINDACALE:

Per la R.S.U. (Rappresentanza Sindacale Unitaria – o una rappresentanza della stessa in base al regolamento interno della RSU):

1. ROPERTI Rosario:

RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DELLO OO.SS. DI CATEGORIE FIRMATARIE DEL CCNL:

1. Rappresentante CISL-FP: SCORZAFAVA Tommaso

2. Rappresentante FP- CGIL: FOLINO GALLO Giovanna

3. Rappresentante UIL-FPL:

ASSENTE

ASSENTE

La delegazione Trattante di parte pubblica accertata la regolarità della Costituzione, come da Delibera di G.C. n. 38 del 17.05.2018,

inizia la discussione di quanto in oggetto con la disamina delle ipotesi dei Contratti Collettivi Integrativi Decentrati già sottoscritti di seguito indicati:

1. CCDI anni dal 2012 al 2015 sottoscritti in data 24.07.2018 Verbale n. 1

2. CCDI anno 2016 sottoscritto in data 24.07.2018 Verbale n. 2

3. CCDI anno 2017 sottoscritto in data 24.07.2018 Verbale n. 3

Dopo ampia discussione, ad integrazione e modifica delle ipotesi dei su richiamati CCDI, le parti concordano di prevedere l'attribuzione dell'indennità di disagio alle figure di elettricista ed idraulico in quanto esercitanti nei periodi di riferimento altre funzioni come quelle di messo e di autista, per cui la somma utilizzata nell'anno 2012 da riportare nelle annualità successive vengono rideterminate nei nuovi importi, appositamente riportati con penna di colore rosso nelle ipotesi sottoscritte in data 24 luglio 2018 Verbali nn. 1-2-3 e così pure per l'annualità successive sino al 31.12.2017, per come debitamente corrette e rifirmate a lato, dalle parti, sempre con penna di colore rosso.

Il tavolo negoziale, conclude la discussione sulle richiamate ipotesi dal 2012 al 2017 e li riconferma

nei nuovi importi alla data odierna.

Riguardo alla definizione tardiva dei CCDI 2018-2019 ritiene opportuno aggiornarsi a breve, previa convocazione, stante la necessità di rivedere la costituzione del fondo in attuazione del nuovo CCNL 21.05.2018 e della normativa a riguardo.

Il presente verbale viene trasmesso dal Presidente della delegazione trattante al Responsabile del servizio finanziario, per il successivo inoltro al Revisore Unico dei Conti per il parere di competenza e per la cura degli adempimenti conseguenziali.

La seduta si chiude alle ore 11,50

PARTE PUBBLICA:

SEGRETARIO COMUNALE: Dott.ssa CEFALA' Rosetta

PARTE SINDACALE:

Per la R.S.U. (Rappresentanza Sindacale Unitaria – o una rappresentanza della stessa in base al regolamento interno della RSU):

2. ROPERTI Rosario:

RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DELLO OO.SS. DI CATEGORIE FIRMATARIE DEL CCNL:

4. Rappresentante CISL-FP: SCORZAFAVA Tommaso

5. Rappresentante FP- CGIL: FOLINO GALLO Giovanna

6. Rappresentante UIL-FPL:

ASSENTE

ASSENTE